



Le news in materia di sicurezza e ambiente in poche parole, fresche e rapide

AGENTI CHIMICI: NOVITÀ, PRUDENZA, RESPONSABILITÀ

Dallo scorso 20 aprile è in vigore il **Reg UE 2022/707** che ha introdotto importanti novità in materia di classificazione di pericolo di alcuni agenti chimici. I nuovi arrivi sono le sostanze con effetti per la salute in termini di interferenze con il nostro sistema endocrino. Come avviene per altre classi (cancerogeni e mutageni ad es.) si distinguono due categorie (in funzione dell'evidenza o del sospetto si possano verificare tali effetti). La nuova classe prende la sigla **ED-HH**. In maniera del tutto analoga ma sul fronte dei danni attesi su altre specie animali sempre sul fronte delle interferenze endocrine sono state inserite due categorie di pericolo, con sigla **ED-ENV**. Le soglie di applicabilità delle nuove classi nel caso delle miscele è di 0,1% in peso per la prima categoria (effetto accertato), del 1% per la seconda (sospetto). Ad ogni nuova classe e categoria sono come sempre associate le **frasi di rischio**. L'Europa è appripista su questo tema quindi non si è ritenuto di introdurre nuovi pittogrammi (con l'auspicio sia il sistema GHS ad accodarsi e a stabilirli) e le frasi di rischio hanno per ora respiro solo europeo (**EUH**).

Il medesimo provvedimento introduce anche le classi **PBT** (sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche) e **vPvB** (molto persistenti e molto bioaccumulabili): l'attribuzione di questa classe si verifica attraverso evidenze e studi sui tempi di permanenza/emivita nelle matrici ambientali e sul tasso di accumulo nei passaggi successivi lungo la catena alimentare (studi su sangue, latte materno, ecc.). Niente simboli ma frasi EUH anche in questi casi.

Infine introdotta la classe **PMT** (persistenti, mobili, tossici) con attenzione in questo caso alla facilità e rapidità di adsorbimento nel suolo o sedimento e quindi alla propagazione - diffusione nell'ambiente.

La normativa europea è un tentativo (apprezzabile ma sempre tardivo) di colmare il gap tra l'enorme quantità e varietà di agenti chimici immessi sui mercati internazionali e la pochezza delle informazioni per salute ed ambiente disponibili. I produttori hanno tempo fino al **01/01/2025** (regime transitorio) per classificare i propri agenti chimici su questi "nuovi" aspetti. E vi sarà un periodo cuscinetto ulteriore (fino al 2026 o 2028 in base alle classi) per esaurire le scorte a magazzino dei prodotti non correttamente classificati...

Altro fronte caldo in questo periodo è rappresentato dall'ormai imminente entrata in vigore (il prossimo **24/08/23**) degli effetti della **Restrizione n° 74** introdotta con **Reg. UE 2020/1149** in materia di commercializzazione dei prodotti contenenti **isocianati**. Si tratta di un'ampia famiglia di sostanze e relative miscele che per l'effetto nocivo del monomero libero (gruppo isocianico) sulla salute umana vedrà di fatto il divieto di immissione sul mercato di prodotti con concentrazioni di monomero libero oltre lo 0,1% e il vincolo in deroga al solo **uso professionale** da parte di **personale formato**. Il percorso formativo è da considerarsi aggiuntivo e specialistico rispetto a quanto prevede l'accordo Stato Regioni e coinvolge sia l'utilizzatore che il supervisore (preposto). La norma dettaglia i contenuti ma non dà indicazione cogente sulla durata. In funzione del bagaglio già acquisito ritengo opportuno ragionare su un'integrazione indicativamente di una mezza giornata. Fondamentale reperire Scheda di sicurezza aggiornata dei prodotti contenenti isocianati utilizzati in azienda oltre che i manuali degli impianti sui quali se ne fa uso: tutte le informazioni ivi contenute saranno opportunamente oggetto della formazione e sarà al pari raccomandabile farle confluire in **procedure operative** mirate.

Per queste novità e non solo torniamo a ribadire l'estrema importanza di disporre in azienda di un "corpo" attendibile e aggiornato delle schede di sicurezza: ultimo regolamento sul tema che è bene tenere come linea di demarcazione tra schede potenzialmente non conformi e schede teoricamente "a norma" è il **Reg. 2020/878** che nel dettagliare i 16 punti e 50 sottopunti della struttura delle schede ha stabilito, con effetto da quest'anno, la necessità siano trattati temi importanti, solo per citarne alcuni: la presenza di nanomateriali nel prodotto, informazioni sull'intera catena di fornitura, (produttore, importatore, distributore), proprietà chimico fisiche più dettagliate, ecc.). Per un efficace piano di contenimento dei rischi associati all'uso degli agenti chimici è importante infine disporre dei cosiddetti **scenari di esposizione**: informazioni sulle modalità con cui l'operatore può trovarsi esposto, che possono essere contenute nei 16 punti o riportati come appendice / allegato. La "nuova" Scheda di sicurezza viene quindi definita "**estesa**" (eSdS) proprio per una maggiore ricchezza di informazioni riportate.

La vera sfida sarà non solo ottenere schede rispondenti ai requisiti (le statistiche degli enti di controllo ci raccontano di un 70% di schede non conformi...) ma riuscire a rendere accessibili e comprensibili le informazioni all'utilizzatore finale prima che questo subisca conseguenze per la propria sicurezza e salute. Raccomando quindi di tenere aggiornato l'archivio schede, renderlo rapidamente consultabile, aggiornare la valutazione del rischio chimico e il protocollo sanitario in funzione delle novità e assicurare una formazione concreta e dettagliata oltre che una corretta scelta dei DPI in base a quanto prescritto in SdS.